



COMUNE DI POMBIA
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL
D.LGS. 50/2016 DEL COMUNE DI POMBIA (NO)**

Approvato con deliberazione di G.C. n. del

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito denominato "Codice"), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Articolo 1

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 e s.m.i. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è costituito e ad esso sarà destinata una dotazione finanziaria pari al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi, forniture poste a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti. Sono esclusi dalla ripartizione del fondo al presente articolo i dipendenti delle centrali di committenza.
2. Presupposto per la destinazione al fondo per lavori e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
3. Presupposto per la destinazione al fondo per servizi e/o forniture e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nei documenti di programmazione dell'Amministrazione.
4. L'incentivo viene previsto per gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00. In ogni caso, a termini dell'art. 113, c.2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.
5. L'**80%** (ottanta per cento) del fondo, costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto per ciascuna opera o lavoro o servizio con le modalità specificate nel presente regolamento.
6. Il **20%** (venti per cento) del fondo, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. così come riportati al successivo articolo 2.
7. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.
8. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

| PER LAVORI ED OPERE | | | |
|--|---------------------|---|----------------------|
| 1. ATTIVITA' GENERALE | 2. Quota | 3. ATTIVITA' SPECIFICA | 4. % rel. |
| FASE 1 | | | |
| PIANIFICAZIONE | 15 | Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione | 5 |
| | | Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici | 10 |
| VERIFICA PROGETTI | 12 | Attività di verifica progetto | 8 |
| | | Validazione del progetto | 4 |
| FASE DI GARA | 10 | Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara | 10 |
| FASE 2 | | | |
| FASE ESECUTIVA | 30 | Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere) | 20 |
| | | Collaudo Statico | 2 |
| | | Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione | 8 |
| RUP e SUOI COLLABORATORI | 33 | RUP e suoi Supporti (Espropri, Supporti tecnici e amm.vi ecc.) | 33 |
| Totali | 100 | | 100 |
| PER SERVIZI E FORNITURA | | | |
| 1. ATTIVITA' GENERALE | 2. Quota | 3. ATTIVITA' SPECIFICA | 4. % rel. |
| FASE 1 | | | |
| PIANIFICAZIONE | 10 | Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture | 10 |
| FASE DI GARA | 20 | Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti) | 20 |
| FASE 2 | | | |
| FASE ESECUTIVA | 30 | Direzione Esecuzione del Contratto (DEC) | 25 |
| | | Verifica di conformità | 5 |
| RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO | 40 | RUP e suoi supporti (Tecnici ed amm.vi) | 40 |
| Totali | 100 | | 100 |

9. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

10. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
11. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP del DL e del DEC viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **30%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
12. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del RUP, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
13. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti per le attività espropriative, le comunicazioni all'ANAC, i collaboratori amministrativi ecc.
14. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
15. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo destinandole prioritariamente al fondo di cui all'art. 3.
16. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuto, un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
17. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
18. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Articolo 2

FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata,

è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
5. Il Responsabile del Servizio competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile del Settore lavori Pubblici;

Articolo 3

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO – ATTIVITA' DEL RUP

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. Nel caso in cui nella fase di gara sia coinvolta una centrale di committenza ai sensi dei commi 14 e 15 dell'art. 1, la ripartizione interna della corrispondente quota di incentivo, sarà riservata al regolamento interno della centrale di committenza.
3. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
4. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 4

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. L'incentivo viene corrisposto al termine delle operazioni per ogni singola fase di cui al precedente art. 1 comma 8.
3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Segretario Comunale, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento, accompagnate dal certificato di collaudo e da una relazione di rendiconto circa costi e tempi.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 5

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

| | Misura dell'incremento | Decurtazione su singola percentuale di ripartizione |
|-----------------------|--|---|
| Termini di esecuzione | Entro il 20% del tempo contrattuale | 10% |
| | Dal 21% al 40% del tempo contrattuale | 30% |
| | Oltre il 40% del tempo contrattuale | 50% |
| Costi | Entro il 20% dell'importo contrattuale | 20% |
| | Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale | 40% |
| | Oltre il 40% dell'importo contrattuale | 60% |

Articolo 8 DISPOSIZIONI VARIE

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Articolo 9 RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 10
COLLEGIO DI RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "ricomposizione" così composto:

- a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
- b) Responsabile di Servizio del Settore interessato;
- c) Rappresentante della R.S.U.;
- d) Il Segretario Comunale;

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 11
REVISIONI PERIODICHE DEL REGOLAMENTO

1. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).
2. In sede di prima applicazione la prima revisione sarà effettuata dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 12
CAMPO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento si applica:

- ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche e negli strumenti di programmazione degli anni 2019 e seguenti, nonché a quelli precedenti all'anno 2019, il cui bando sia stato pubblicato successivamente al 1 gennaio 2019 purché nel quadro economico del lavoro sia stata quantificata la quota dell'incentivo per funzioni tecniche;
- alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, ricompresi nel Programma biennale di acquisizione di beni e servizi e negli strumenti di programmazione degli anni 2019 e seguenti, il cui bando sia stato pubblicato successivamente al 1 gennaio 2019 purché nel quadro economico del servizio/fornitura sia stata quantificata la quota dell'incentivo per funzioni tecniche.

2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
3. Per quanto non disciplinato dal presente

Articolo 13
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.